



LEGGE 7 dicembre 1970, n. 53 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 29 dicembre 1970).

Applicazione di marche da bollo speciali sulle fatture vistate dall'Ispettorato di Polizia per le merci in esenzione IGE.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 7 dicembre 1970:

Art. 1

Dal 1° aprile 1971 il visto di importazione sulle fatture relative alle merci introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino, di cui all'art. 2 della legge 13 maggio 1959 n. 21 verrà applicato a mezzo di speciali marche da bollo numerate progressivamente, i cui valori e le caratteristiche saranno fissati con Decreto Reggenziale.

Art. 2

L'Ispettorato di Polizia, nell'applicare la tassa prevista dall'art. 3 della citata legge, effettuerà l'arrotondamento per eccesso o per difetto alle 100 lire.

Art. 3

Resta ferma ogni altra disposizione precedente che non sia in contrasto con la presente legge.

Data dalla Nostra Residenza, addì 14 dicembre 1970-1670 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Simone Rossini - Giuseppe Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda